|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21

Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di

codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85,

lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00046)

(GU n.68 del 22-3-2018)

Vigente al: 6-4-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice

penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento

penitenziario, contenente la delega al Governo per l'attuazione, sia

pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia

penale, e, in particolare, l'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera

q);

Visto il codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre

1930, n. 1398;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,

n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative in materia doganale;

Visto il codice di procedura penale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.

309, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche

urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalita' mafiosa;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante

attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione

dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei

proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo

nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione dell'8 febbraio 2018;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principio della riserva di codice

1. Dopo l'articolo 3 del codice penale, approvato con regio decreto

19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Principio della riserva di codice). - Nuove

disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte

nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono

inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.».

Art. 2

Modifiche in materia di tutela della persona

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930,

n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 289-bis e' inserito il seguente:

«Art. 289-ter (Sequestro di persona a scopo di coazione). -

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630,

sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di

ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine

di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione

internazionale tra piu' governi, una persona fisica o giuridica o una

collettivita' di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad

astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a

tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque

a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo

289-bis.

Se il fatto e' di lieve entita' si applicano le pene previste

dall'articolo 605 aumentate dalla meta' a due terzi.»;

b) al secondo comma dell'articolo 388, dopo le parole: «a chi

elude» sono inserite le seguenti: «l'ordine di protezione previsto

dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di

eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale

dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli

effetti civili del matrimonio ovvero ancora»;

c) dopo l' articolo 570 e' inserito il seguente:

«Art. 570-bis (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in

caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). - Le pene

previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae

all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in

caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di

nullita' del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica

in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei

figli.»:

d) dopo l'articolo 586 e' inserito il seguente:

«Art. 586-bis (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre

sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli

atleti). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito

con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582

a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o

favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente

o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla

legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano

idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche

dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli

atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli

sull'uso di tali farmaci o sostanze.

La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto

costituisca piu' grave reato, a chi adotta o si sottopone alle

pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non

giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le

condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di

alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a

modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

La pena di cui al primo e secondo comma e' aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto e' commesso nei confronti di un minorenne;

c) se il fatto e' commesso da un componente o da un dipendente del

Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione

sportiva nazionale, di una societa', di un'associazione o di un ente

riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Se il fatto e' commesso da chi esercita una professione sanitaria,

alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della

professione.

Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna

consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del

Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive

nazionali, societa', associazioni ed enti di promozione riconosciuti

dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Con la sentenza di condanna e' sempre ordinata la confisca dei

farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o

destinate a commettere il reato.

Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o

biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge,

che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche

dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli

atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso

di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie

aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti

al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci

direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, e' punito con

la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro

77.468.»;

e) dopo il Capo I del Titolo XII del Libro II e' inserito il

seguente:

«Capo I-bis

Dei delitti contro la maternita'

Art. 593-bis (Interruzione colposa di gravidanza). - Chiunque

cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza e'

punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro e' punito

con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla meta'.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto e'

commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la

pena e' aumentata.

Art. 593-ter (Interruzione di gravidanza non consensuale). -

Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso

della donna e' punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si

considera come non prestato il consenso estorto con violenza o

minaccia ovvero carpito con l'inganno.

La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della

gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

Detta pena e' diminuita fino alla meta' se da tali lesioni deriva

l'acceleramento del parto.

Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte

della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne

deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da

sei a dodici anni; se la lesione personale e' grave quest'ultima pena

e' diminuita.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna

e' minore degli anni diciotto.»;

f) dopo il secondo comma dell'articolo 601 sono aggiunti i

seguenti:

«La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o

straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal

secondo comma o vi concorre, e' aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera

destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla

tratta e' punito, ancorche' non sia stato compiuto alcun fatto

previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con

la reclusione da tre a dieci anni.»;

g) all'articolo 601-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, il secondo periodo e' soppresso;

2) dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

«Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da

vivente al fine di trarne un vantaggio economico e' punito con la

reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro

300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona

che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue

l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.»;

h) all'articolo 602-ter, alinea, dopo la parola: «601», sono

inserite le seguenti: «primo e secondo comma»;

i) al Capo III del Titolo XII del Libro II, dopo l'articolo 604

e' inserita la seguente sezione:

«Sezione I-bis

Dei delitti contro l'eguaglianza

Art. 604-bis (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di

discriminazione razziale etnica e religiosa). - Salvo che il fatto

costituisca piu' grave reato, e' punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino

a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o

sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette

atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o

religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi

modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione

alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo

avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla

violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi

partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o

presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto

della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi

a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,

associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la

reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la

propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che

derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in

parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o

sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini

contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli

articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Art. 604-ter (Circostanza aggravante). - Per i reati punibili con

pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di

discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso,

ovvero al fine di agevolare l'attivita' di organizzazioni,

associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le

medesime finalita' la pena e' aumentata fino alla meta'.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo

98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono

essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le

diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante

dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.»;

2. All'articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre

1988, n. 447, la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) delitto

previsto dall'articolo 593-ter del codice penale;».

Art. 3

Modifiche in materia di tutela dell'ambiente

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930,

n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 452-terdecies, e' inserito il seguente:

«Art. 452-quaterdecies (Attivita' organizzate per il traffico

illecito di rifiuti). - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto

profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e

attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,

importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di

rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena

della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli

28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il

ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la

concessione della sospensione condizionale della pena

all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a

commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del

reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando

essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore

equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per

interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.».

2. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre

1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «416-ter» sono inserite le seguenti: «,

452-quaterdecies»;

b) le parole: «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152,» sono soppresse.

Art. 4

Modifiche in materia di tutela del sistema finanziario

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930,

n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 493-bis e' inserito il seguente:

«Art. 493-ter (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di

credito e di pagamento). - Chiunque al fine di trarne profitto per

se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare,

carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento

analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di

beni o alla prestazione di servizi, e' punito con la reclusione da

uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla

stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per

altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi

altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o

all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede,

cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o

comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti

con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle

parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il

delitto di cui al primo comma e' ordinata la confisca delle cose che

servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche' del

profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al

reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni,

somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita'

per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo

comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono

affidati dall'autorita' giudiziaria agli organi di polizia che ne

facciano richiesta.»;

b) dopo l'articolo 512 e' inserito il seguente:

«Art. 512-bis (Trasferimento fraudolento di valori). - Salvo che il

fatto costituisca piu' grave reato, chiunque attribuisce

fittiziamente ad altri la titolarita' o disponibilita' di denaro,

beni o altre utilita' al fine di eludere le disposizioni di legge in

materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando,

ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli

articoli 648, 648-bis e 648-ter, e' punito con la reclusione da due a

sei anni.».

2. All'articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre

1988, n. 447, la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o) delitto

previsto dall'articolo 512-bis del codice penale;».

Art. 5

Modifiche in materia di associazioni di tipo mafioso e con finalita'

di terrorismo e di altri gravi reati

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930,

n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 61 e' inserito il seguente:

«Art. 61-bis (Circostanza aggravante del reato transnazionale). -

Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel

massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo

contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita'

criminali in piu' di uno Stato la pena e' aumentata da un terzo alla

meta'. Si applica altresi' il secondo comma dell'articolo

416-bis.1.»;

b) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente:

«Art. 69-bis (Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra

circostanze). - Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2,

lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le

circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98,

concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo

comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute

equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato

altri a commettere il reato, o si e' avvalso di altri nella

commissione del delitto, ne e' il genitore esercente la

responsabilita' genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le

diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante

dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.»;

c) dopo l'articolo 270-bis e' inserito il seguente:

«Art. 270-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti). - Per i

reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine

democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena e'

aumentata della meta', salvo che la circostanza sia elemento

costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per

primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui

al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste

dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo

comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto

a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge

stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in

modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di

pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento

conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione

dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis,

nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si

adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a

conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di

polizia e l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive

per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena

dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a

venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica

l'aggravante di cui al primo comma.

Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non e'

punibile il colpevole di un delitto commesso per finalita' di

terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente

impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la

esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli

eventuali concorrenti.»;

d) dopo l'articolo 416-bis e' inserito il seguente:

«Art. 416-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati

connessi ad attivita' mafiose). - Per i delitti punibili con pena

diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste

dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle

associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da

un terzo alla meta'.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli

articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma

non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a

questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena

risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al

fine di agevolare l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso, nei

confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera

per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze

ulteriori anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o

l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la

ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli

autori dei reati, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella

della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono

diminuite da un terzo alla meta'.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni

di cui al primo e secondo comma.».

Art. 6

Modifiche in materia di confisca

in casi particolari

1. Dopo l'articolo 240 del codice penale, approvato con regio

decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente:

«Art. 240-bis (Confisca in casi particolari). - Nei casi di

condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei

delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di

procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,

318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416,

realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli

453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonche' dagli articoli

452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo

comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente

alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico,

600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui

al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635

del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalita' di

terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine

costituzionale, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o

delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la

provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o

giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a

qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,

dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria

attivita' economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare

la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro

utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione

fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta

mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle

disposizioni che precedono e' ordinata in caso di condanna o di

applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli

617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,

635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu'

sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non e' possibile

procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita'

di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre

somme di denaro, di beni e altre utilita' di legittima provenienza

per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita',

anche per interposta persona.».

2. Al comma 4-ter dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 1992, n. 356, le parole: «del presente decreto» sono

sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 240-bis del codice penale».

3. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 104-bis:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Amministrazione dei

beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in

casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio»;

2) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. Le disposizioni in materia di amministrazione e

destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonche' quelle in

materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste

dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si

applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari

previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre

disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonche' agli

altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti

relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice.

In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'

organizzata coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e

nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di

confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale

provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita'

previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa

dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i

terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in

sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilita' a

qualsiasi titolo.

1-sexies. Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies si

applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice.»;

b) dopo l'articolo 183-ter e' inserito il seguente:

«Art. 183-quater (Esecuzione della confisca in casi particolari). -

1. Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi

particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o da

altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo

l'irrevocabilita' della sentenza, e' il giudice di cui all'articolo

666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di

sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero,

provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice.

L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni

dalla comunicazione o notificazione del decreto.

2. In caso di morte del soggetto nei cui confronti e' stata

disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato,

il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666

del codice, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

3. L'autorita' giudiziaria competente ad amministrare i beni

sequestrati e' il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se

organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso.

L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, e'

presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice, allo stesso

giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al

collegio.».

4. Dopo l'articolo 578 del codice di procedura penale, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.

447, e' inserito il seguente:

«Art. 578-bis (Decisione sulla confisca in casi particolari nel

caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione). - 1.

Quando e' stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal

primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre

disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di

cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per

amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca,

previo accertamento della responsabilita' dell'imputato.».

5. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo

l'articolo 85 e' inserito il seguente:

«Art. 85-bis (Ipotesi particolare di confisca). - 1. Nei casi di

condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei

delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al

comma 5, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.».

6. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia

doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23

gennaio 1973, n. 43, dopo il comma 5 dell'articolo 301 e' aggiunto il

seguente:

«5-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su

richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,

per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si

applica l'articolo 240-bis del codice penale.».

Art. 7

Abrogazioni

1. Sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 1152 e 1153 del codice della navigazione, approvato con

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

b) articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

c) articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

d) articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

e) articoli 17 e 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

f) articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

g) articoli 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718;

h) articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

i) articoli 7 e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

l) articolo 12-sexies, commi 1, 2-ter, 4-bis, 4-quinquies,

4-sexies, 4-septies, 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 8 giugno

1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

1992, n. 356;

m) articolo 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

n) articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

o) articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54;

p) articolo 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146;

q) articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

r) articolo 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154;

s) articolo 55, commi 5 e 6, secondo periodo, del decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

t) articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992,

n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.

356.

Art. 8

Disposizioni di coordinamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami

alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si

intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale

come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto.

2. I richiami all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno

1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

1992, n. 356, ove specificamente riguardanti l'articolo 73 del

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si

intendono riferiti all'articolo 85-bis del medesimo decreto e ove

specificamente riguardanti l'articolo 295 del decreto del Presidente

della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti

all'articolo 301, comma 5-bis, del medesimo decreto.

Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti

previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 1° marzo 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Tabella A

(di cui all'articolo 8, comma 1)

=================================================================

| Disposizioni abrogate | Corrispondenti disposizioni del |

| dall'art. 7 | codice penale |

+=============================+=================================+

|Articoli 1152 e 1153 del | |

|codice della navigazione, | |

|approvato con regio decreto | |

|30 marzo 1942, n. 327 | Articolo 601 |

+-----------------------------+---------------------------------+

|Articolo 7, comma 4, | |

|decreto-legge 31 dicembre | |

|1991, n. 419, convertito con | |

|modificazioni, dalla legge 18| |

|febbraio 1992, n. 172 | Articolo 69-bis |

+-----------------------------+---------------------------------+

| Articolo 12-sexies della | |

|legge 1° dicembre 1970, n. | |

|898 | Articolo 570-bis |

+-----------------------------+---------------------------------+

| Articolo 3 della legge 8 | |

|febbraio 2006, n. 54 | Articolo 570-bis |

+-----------------------------+---------------------------------+

| Articolo 6 della legge 4 | |

|aprile 2001, n. 154 | Articolo 388 |

+-----------------------------+---------------------------------+

| Articolo 3 della legge 13 | |

|ottobre 1975, n. 654 | Articolo 604-bis |

+-----------------------------+---------------------------------+

| Articolo 3 del decreto-legge| |

|26 aprile 1993, n. 122, | |

|convertito, con | |

|modificazioni, dalla legge 25| |

|giugno 1993, n. 205 | Articolo 604-ter |

+-----------------------------+---------------------------------+

| Articolo 17 della legge 22 | |

|maggio 1978, n. 194 | Articolo 593-bis |

+-----------------------------+---------------------------------+

| Articolo 18 della legge 22 | |

|maggio 1978, n. 194 | Articolo 593-ter |

+-----------------------------+---------------------------------+

|Articoli 1, 4 e 5 del | |

|decreto-legge 15 dicembre | |

|1979, n. 625, convertito, con| |

|modificazioni, dalla legge 6 | |

|febbraio 1980, n. 15 | Articolo 270-bis.1 |

+-----------------------------+---------------------------------+

|Articoli 3 e 4 della legge 26| |

|novembre 1985, n. 718 | Articolo 289-ter |

+-----------------------------+---------------------------------+

|Articoli 7 e 8 del | |

|decreto-legge 13 maggio 1991,| |

|n. 152, convertito con | |

|modificazioni dalla legge 12 | |

|luglio 1991, n. 203 | Articolo 416-bis.1 |

+-----------------------------+---------------------------------+

|Articolo 12-sexies, commi 1 e| |

|2-ter, del decreto-legge 8 | |

|giugno 1992, n. 306, | |

|convertito, con | |

|modificazioni, dalla legge 7 | |

|agosto 1992, n. 356 | Articolo 240-bis |

+-----------------------------+---------------------------------+

|Articolo 22-bis della legge | |

|1° aprile 1999, n. 91 | Articolo 601-bis |

+-----------------------------+---------------------------------+

|Articolo 9 della legge 14 | |

|dicembre 2000, n. 376 | Articolo 586-bis |

+-----------------------------+---------------------------------+

|Articolo 4 della legge 16 | |

|marzo 2006, n. 146 | Articolo 61-bis |

+-----------------------------+---------------------------------+

|Articolo 260 del decreto | |

|legislativo 3 aprile 2006, n.| |

|152 | Articolo 452-quaterdecies |

+-----------------------------+---------------------------------+

|Articolo 55, commi 5 e 6, | |

|secondo periodo del decreto | |

|legislativo 21 novembre 2007,| |

|n. 231 | Articolo 493-ter |

+-----------------------------+---------------------------------+

|Articolo 12-quinquies, comma | |

|1, del decreto-legge 8 giugno| |

|1992, n. 306, convertito, con| |

|modificazioni, dalla legge 7 | |

|agosto 1992, n. 356 | Articolo 512-bis |

+-----------------------------+---------------------------------+

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |